



COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 30

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **16:55**, nella sede comunale, convocata con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. PEZZOTTI Paola - Sindaco | Sì |
| 2. BOTTANELLI Ida - Vice Sindaco | Sì |
| 3. BETTONI Pierangelo - Assessore | Sì |
| | Totale Presenti: 3 |
| | Totale Assenti: 0 |

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce: "...il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";
- l'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; – gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze in materia di determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali; Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che all'articolo 4 disciplina l'Imposta di soggiorno;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2015 il Comune di Sulzano ha istituito l'Imposta di soggiorno, approvando a tal fine apposito Regolamento, così come previsto dal comma 3 del predetto articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2018 e n. 5 del 30/04/2020 lo stesso è stato modificato;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento dell'Imposta di soggiorno con efficacia dal 01/01/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2022 di approvazione tariffe IDS anno 2022;

RITENUTO necessario rideterminare le misure dell'imposta per l'anno 2023, come previsto nell'allegato A (aumento di € 0.50 per ogni categoria rispetto al 2022);

VISTO l'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15...";

VISTO l'articolo 180, commi 3 e 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente recita: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: 1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di

soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da nonché alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

VISTO l'articolo 106, comma 3bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha stabilito che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 aprile 2021;

VISTI i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti come da verbale n. 7 del 20/03/2023, inserito al protocollo del Comune di Sulzano in data 20/03/2023 n. 2289;

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare per l'anno 2023 le tariffe previste nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che, secondo quanto stabilito dall'articolo 15bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, le tariffe in oggetto hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
3. di inviare la presente deliberazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, secondo i criteri dettati dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011.
4. di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la celere attuazione degli atti inerenti e conseguenti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FADDA Dr. LUIGI